

CAMERA DEI DEPUTATI N. 206**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa del Deputato GIOLITTI***Annunziata il 1° ottobre 1953*

Provvedimenti a favore della provincia di Cuneo

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Le esigenze dalle quali è dettata la presente proposta di legge sono di carattere assolutamente obiettivo, in quanto derivano da alcune delle più spiccate caratteristiche geografico-economiche della provincia interessata. Su queste soltanto ci limiteremo a richiamare la vostra attenzione nella presente relazione, senza aggiungere commenti né appelli retorici, nella certezza che specialmente in questo caso l'eloquenza dei fatti è la più convincente.

È nota la eccezionale vastità della provincia di Cuneo — la « provincia granda », secondo la corrente espressione dialettale dei suoi abitanti — la cui superficie territoriale, dopo le mutilazioni recate dal Trattato di pace, è di ettari 690.867, con 249 comuni e 580.000 abitanti (in base al censimento 1951). Di questa superficie, oltre il 60 per cento è zona montana e oltre il 15 per cento zona collinare.

Da questi pochi dati essenziali scaturiscono importantissime conseguenze economiche, che si ripercuotono con particolare gravità sul bilancio dell'Amministrazione provinciale. In primo luogo, dalla vastità territoriale della provincia deriva l'eccezionale lunghezza della rete stradale, di cui ben 1.340 chilometri sono costituiti da strade provinciali, alle quali sono ancora da aggiungere chilometri 169 di strade comunali a metà carico dei comuni. Comparativamente si rileva che tra le provincie d'Italia solo quella di Salerno ha una rete di strade provinciali leggermente più lunga (chilometri 1361), mentre tutte le altre sono molto al

di sotto. Per completare il quadro e sottolinearne ancora il carattere eccezionale rispetto a tutte le altre provincie, è necessario aggiungere questi due dati: per oltre 150 chilometri di strade, attualmente in manutenzione ai comuni, questi reclamano il passaggio alla provincia, la quale avverte la necessità — ma altresì, nelle condizioni attuali di bilancio, la impossibilità — di assumersi l'onere, in quanto si tratta di strade che rivestono importanza provinciale ai fini delle comunicazioni e del turismo e che i comuni non sono in grado di mantenere; infine, esistono oltre 100 chilometri di strade militari che sarebbero di grandissima utilità per il traffico civile (specie per il turismo alpino), ma che ormai, da anni, sono in disuso e in gravissimo stato di deperimento, al punto che, senza un rapido ed efficace intervento — per il quale pensiamo che l'Amministrazione provinciale sia la più idonea — si rischia di perdere definitivamente e irrimediabilmente un prezioso patrimonio stradale.

In secondo luogo, l'eccezionale estensione del territorio montano impone compiti particolari all'Amministrazione provinciale. È evidente che questa, quale Ente morale, deve dedicare una cura assidua, nell'ambito della propria competenza, agli specifici problemi dei territori montani, la cui mancata o ritardata soluzione porta — come è ben noto — disastrose conseguenze demografiche, che la provincia non può e non deve assolutamente trascurare. D'altra parte il semplice espletamento dei servizi che la legge attribuisce alla

provincia, anche se contenuti nei limiti più ristretti, nelle zone montane è assai più oneroso per la natura stessa del territorio, che rende più costosa la manutenzione delle strade e più frequente la necessità di opere straordinarie in conseguenza di nevicate, alluvioni, frane, ecc. Di fronte a questi maggiori oneri, stanno i minori redditi tributari ricavati dai territori montani: situazione, questa, che la legge stessa (n. 703 del 2 luglio 1952) riconosce per quanto riguarda i servizi comunali e che dovrebbe essere riconosciuta anche nei confronti della provincia, che trae le proprie entrate dallo stesso territorio e dalle stesse popolazioni. Ma non basta: un attivo intervento della provincia si rende ora necessario per l'attuazione dei recenti provvedimenti legislativi a favore dei territori montani, i quali resterebbero lettera morta — pur nella loro limitata portata — ove, in una provincia avente le caratteristiche di quella di Cuneo, l'Amministrazione provinciale non si assumesse a quello scopo le opportune iniziative di studio e di progettazione necessarie per integrare l'attività dei comuni, fatalmente insufficiente per la mancanza di mezzi. Tanto più questo intervento è necessario e urgente nella provincia di Cuneo, in quanto grande parte del suo territorio montano è da classificarsi tra le « zone depresse ». Già da molto tempo l'Amministrazione provinciale di Cuneo ha cercato e cerca di far fronte a questa imperiosa esigenza, come dimostra, ad esempio, l'attività di studio, di stimolo e di coordinamento da essa svolta nei confronti dei comuni interessati in merito al progetto acquistato delle Langhe ma, con i mezzi finanziari attualmente a disposizione, tale attività si riduce a proporzioni praticamente irrilevanti.

Problema delle strade e problema della montagna: in relazione a questi soltanto noi chiediamo provvedimenti speciali in favore della provincia di Cuneo, in quanto sono problemi a questa specifici, che la differenziano dalle altre e giustificano, quindi, una legge speciale, mentre tralasciamo, in questa sede, tutti gli altri pur gravi problemi che sono comuni alla maggior parte delle Amministrazioni provinciali.

Un esame sommario delle condizioni di bilancio della Amministrazione provinciale di Cuneo basta a dimostrare l'assoluta necessità di un contributo straordinario da parte dello Stato, ove si voglia mettere l'Amministrazione stessa in grado di assolvere a quei compiti indispensabili cui abbiamo sopra accennato. Il bilancio preventivo per l'esercizio 1953 si chiude con un *deficit* di lire 279 mi-

lioni, che rispecchia uno stato di disagio ormai permanente; infatti, nel bilancio 1949, era stato previsto il *deficit* di lire 297.519.770; nel 1950, di lire 251 milioni; nel 1951, di lire 196.526.924; nel 1952, di lire 207.324.000. Da notare l'incidenza delle spese per manutenzione di strade sul totale delle spese effettive: lire 614.400.000, nel 1952, su lire 1.645.831.786 (tale proporzione è superata soltanto, nel 1952, dalla provincia di Salerno, la quale, peraltro, impone un carico tributario di lire 696 per abitante, a fronte di lire 1.445 nella provincia di Cuneo (1).

Ma un altro dato ancor più significativo deve essere rilevato: le somme iscritte nel bilancio 1953, per il servizio degli interessi, assommano a lire 138.861.289, cifra non lontana dal quarto delle entrate effettive ordinarie, che è il limite oltre il quale la legge comunale e provinciale (articolo 300 del testo unico) fa assoluto divieto di contrarre qualsiasi mutuo. Ricordiamo infine che due cospicui oneri si presentano ormai improrogabili: quello di circa 400 milioni per la costruzione del Palazzo della Provincia e quello di lire 600 milioni per la ulteriore modernizzazione dell'ospedale psichiatrico di Racconigi.

* * *

La logica conseguenza che deriverebbe dal riconoscimento della situazione sopra prospettata sarebbe quella di assegnare all'Amministrazione provinciale di Cuneo un adeguato contributo annuo da parte dello Stato per fronteggiare gli oneri derivanti da tali particolari esigenze: oneri ed esigenze che non hanno carattere transeunte, ma che impegnano l'attività e le finanze della provincia per lungo periodo di tempo. Tuttavia, la particolare situazione del bilancio dello Stato ci fa prevedere facilmente le resistenze che incontrerebbe una simile proposta, per quanto legittima e fondata; e questa considerazione, unita a quella dell'assoluta necessità e urgenza di adottare almeno un primo provvedimento che consenta alla provincia di affrontare i problemi più impellenti, ci consiglia di limitare la nostra proposta alla concessione di un contributo straordinario limitato al minimo indispensabile e per un obiettivo ben determinato.

Perciò con l'articolo 1 si dispone la concessione a favore dell'Amministrazione provinciale di Cuneo del contributo *straordinario* di

(1) Cfr. *Rivista delle Province*, settembre 1952 e febbraio 1953.

lire 3 miliardi, per opere stradali di *particolare necessità*, da eseguirsi nel periodo di 5 anni. La determinazione di tale importo e periodo non è casuale né arbitraria: essa corrisponde ai dati tecnici ed economici del programma predisposto dall'Ufficio tecnico della suddetta Amministrazione provinciale e dalla medesima adottato con deliberazione consiliare del 13 ottobre 1950, la quale ha determinato l'attuazione di un complesso di opere stradali, da eseguirsi appunto nel periodo di 5 anni, per l'ammontare di lire 3.500.000.000; e, in conformità a tale deliberazione, all'articolo 65 del bilancio per l'esercizio 1953 è stato già disposto il primo stanziamento di 700 milioni.

Allo scopo di mostrare la natura e l'entità dei suddetti lavori saranno qui sufficienti i seguenti dati riassuntivi: 448 chilometri di pavimentazione bituminosa di strade provinciali, per una spesa complessiva di lire 2.269.400.000; 5 varianti planimetriche e 4 varianti plano-altimetriche su strade di grande traffico, al fine di aumentare la capacità di deflusso e la sicurezza del traffico, per una spesa complessiva di lire 270 milioni; 125 chilometri di tronchi di strade consorziali e comunali da sistemarsi con manto protettivo bituminoso in relazione alla loro particolare importanza per le comunicazioni e per il turismo, per una spesa complessiva di lire 556 milioni; infine, sono stati calcolati in 166 chilometri i tratti di strade provinciali per i quali si rende assolutamente necessaria e urgente la ripresa della pavimentazione, per una spesa complessiva di lire 391.700.000.

La rateizzazione del contributo, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è, naturalmente, determinata dai cinque anni del programma: a ciò provvede il comma dell'articolo 1.

Con l'articolo 2 si dispone un secondo contributo straordinario, di lire 1 miliardo, da ripartirsi in due esercizi finanziari, allo scopo di mettere l'Amministrazione provinciale in condizione di adempiere i servizi di propria competenza nei territori montani, specie ai fini della più fruttuosa e rapida applicazione della legge 25 luglio 1952, n. 991. È ovvio e forse superfluo osservare che la concessione di questo contributo non pregiudica in nessun modo la questione relativa alla parteci-

pazione ai proventi dell'imposta generale sull'entrata da concedersi alle province aventi territorio con le caratteristiche stabilite dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Con l'articolo 3 e ultimo si provvede alla copertura della spesa per l'esercizio finanziario in corso. Al riguardo, gli onorevoli colleghi vorranno notare che le corrispondenti riduzioni degli stanziamenti su capitoli del bilancio in corso di esercizio non sono state riferite, in modo sbrigativo, soltanto ai soliti fondi di riserva, ma per 500 milioni si riferiscono all'*aumento* assegnato per l'esercizio 1953-54 al capitolo 58 del bilancio dell'interno (spese di armamento e vestiario per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) e per 200 milioni a quelle « spese per la propaganda di italianità », stanziata al capitolo 540 del bilancio del Tesoro, le quali, essendo connesse « con la particolare situazione di alcune zone di confine » sono in parte anche destinate al confine occidentale ed allora meglio saranno impiegate a incrementare il turismo e le comunicazioni della provincia che ha perduto i territori di Briga e Tenda e che si trova sulle vie di grande comunicazione con la vicina Francia.

L'articolo 4 dispone circa le necessarie variazioni di bilancio.

* * *

Un solo brevissimo commento ci sia consentito aggiungere, a mo' di conclusione, ai dati rigorosamente oggettivi che costituiscono il solo contenuto della presente relazione: essi documentano le gravissime, improrogabili necessità dell'Amministrazione di una provincia la quale crede di aver diritto ad una particolare considerazione non solo per la estensione del suo territorio e per le dure condizioni di vita di tanta parte della sua popolazione, ma anche per i meriti patriottici che essa si è acquistati di fronte al Paese e di cui sono altissima testimonianza le Medaglie d'oro della Resistenza, assegnate alla città capoluogo ed alla città di Alba. Non solo obiettivamente fondata ma anche moralmente doverosa appare quindi la presente proposta di legge, che perciò sottoponiamo con fiducia all'approvazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È autorizzata la concessione, a favore della Amministrazione della provincia di Cuneo, di un contributo straordinario di lire 3 miliardi, per l'esecuzione, nel periodo di 5 anni, di opere stradali di particolare necessità ai fini dell'incremento del traffico e del turismo.

Tale spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno, in ragione di lire 600 milioni annue, dall'esercizio 1953-54 all'esercizio 1957-58.

ART. 2.

È autorizzata la concessione, a favore della Amministrazione della provincia di Cuneo, di un contributo straordinario di lire 1 miliardo per fronteggiare gli oneri derivanti dai vari servizi di competenza della Amministrazione stessa nei territori montani.

Tale spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno in ragione di lire 500 milioni per ciascuno dei due esercizi 1953-54 e 1954-55.

ART. 3.

All'onere di lire 1.100.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1953-54, si farà fronte con la riduzione di 400 milioni e 200 milioni rispettivamente degli stanziamenti dei capitoli 485 e 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e di lire 500 milioni dello stanziamento del capitolo 58 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per lo stesso esercizio.

ART. 4.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.